

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



16904/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Sottrazione
di minore.

R.G.N. 28541/2014

Cron. 16904

Rep. /

Ud. 17/07/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -
Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28541-2014 proposto da:

elettivamente domiciliato

in ROMA,

l'avvocato

, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliata in ROMA,

presso l'avvocato

, che la rappresenta e difende, giusta

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

2015

1383

procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di
ROMA, depositato il 14/08/2014, n. 71317/14 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/07/2015 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato

deposita n. 2 avvisi di ricevimento) che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31 luglio 2014 il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma chiedeva l'accoglimento della richiesta avanzata dal sig. _____ di restituzione dei figli minori _____, _____ e _____, sottratti indebitamente dalla madre, sig.ra _____.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto 14 agosto 2014, rigettava il ricorso.

Motivava

- che i minori non avevano la residenza abituale, intesa come centro dei loro riferimenti affettivi e culturali, nella località degli Stati Uniti dalla quale erano stati trasferiti in Italia;
- che sussisteva il fondato rischio per i minori di essere esposti a pericoli fisici o psichici in caso di rimpatrio, dipendenti dalle condizioni psicofisiche del padre, in cura psichiatrica, con assunzione di farmaci antidepressivi ed oppiacei;
- che inoltre il sig. _____ dimostrava una passione inquietante per le armi da fuoco, tanto da essere rimasto vittima di un incidente, e che non aveva indicato un progetto adeguato per l'accoglienza dei minori in caso di rimpatrio, cui dovrebbe occuparsi da solo, pendendo il giudizio di separazione personale dei coniugi e che in quella sede, con provvedimento 19 luglio 2014, gli stessi erano stati autorizzati a vivere separati.

Avverso il provvedimento, notificato il 29 settembre 2014, il sig. _____

proponeva ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, deducendo:

- 1) la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla errata e/o falsa applicazione della convenzione dell'Aja, articoli 1, 4 e 12, per non avere il Tribunale dei Minorenni di Roma ritenuto illecito il trasferimento dei tre figli minori in Italia e per non avere ordinato il loro ritorno immediato nel paese di provenienza, fornendo una motivazione insufficiente, contraddittoria e sfornita di prova;
- 2) la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per avere il Tribunale dei Minorenni di Roma omissso completamente di considerare ed esaminare i documenti prodotti dalla difesa del signor _____ (in particolare il test di analisi delle urine) e omissso di considerare le dichiarazioni rese da quest'ultimo, e per aver dato certo, con motivazione insufficiente ed in modo apodittico, che un eventuale rimpatrio dei minori avrebbe esposto gli stessi ad una situazione di pericolo;
- 3) la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'errata e/o falsa applicazione dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja, per avere il Tribunale dei Minorenni di Roma errato nell'interpretare i requisiti richiesti da tale norma che escludono il rimpatrio.

Resisteva con controricorso la sig.ra

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

All'udienza del 17 luglio 2015 il Procuratore Generale e gli avvocati precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento impugnato è sorretto da due autonome *rationes decidendi*, come tali di per sé sufficienti a giustificare la decisione. La prima attiene al concetto di "residenza abituale" dei minori posto dall'art. 4 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 64/1980; la seconda argomenta il diniego, ai sensi dell'art. 13 della stessa Convenzione, di rimpatrio dei tre minori, ravvisando in siffatta eventualità una situazione di pericolo per gli stessi. Le due *rationes decidendi* sono censurate, rispettivamente, con il primo e con il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

E' pacifico che il nucleo familiare vivesse stabilmente, prima del trasferimento in Italia, negli Stati Uniti. Ne dà atto lo stesso Tribunale dei Minorenni, che ha però riversato sul sig.

l'ulteriore onere della prova che ivi fosse anche il centro dei riferimenti affettivi, culturali e sociali dei minori. La motivazione sul punto è del tutto generica, non indicando quali ulteriori elementi di fatto, oltre la residenza abituale e la frequentazione della scuola materna negli Stati Uniti, fossero richiesti ai fini dell'accertamento dell'indebita sottrazione: tanto più che la giovanissima età dei minori (sei, tre e due anni all'epoca della sottrazione) non lascia presumere alcun altro criterio di accertamento dell'habitat domestico che non sia quello individuato dai predetti parametri.

L'accoglimento delle suddette censure non importa però la cassazione del provvedimento, che è sorretto, come detto, da una seconda *ratio decidendi*, individuata nel rischio, per i minori, di



essere esposti, in caso di rimpatrio, a pericoli fisici e psichici. Infatti pur potendosi, in astratto, ritenere come illecito, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja, il trasferimento del minore nel caso di genitori regolarmente coniugati e conviventi, il cui diritto di custodia dei minori sussiste in capo ad entrambi congiuntamente, allorché uno dei genitori, contro la volontà dell'altro, conduca il figlio, minore, fuori dallo Stato di residenza dello stesso - intendendosi come tale il luogo in cui il minore normalmente, grazie ad una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, trova e riconosce il centro dei suoi legami affettivi, non solo parentali - , l'autorità giudiziaria non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore in presenza della specifica circostanza ostativa a detto rientro, individuata dall'art. 13, comma uno, lettera b), della Convenzione dell'Aja (Cass. Civ. Sez. I 21 luglio 2006 n. 16831). Tale norma, la cui applicazione da parte dei giudici del Tribunale è oggetto delle censure che il ricorrente adduce nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, stabilisce che l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore nel Paese dal quale è stato sottratto qualora la persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al rientro dimostri che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. Il relativo accertamento costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità e non censurabile in tale sede se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Civ. Sez. I 30 giugno 2014 n. 14792). Nel caso di specie, il Tribunale dei Minorenni di Roma ha escluso il rimpatrio dei minori a causa del fondato rischio per questi



ultimi di essere esposti a pericoli fisici e psichici, ritenendo il padre non idoneo ad accudirli a causa dello stato depressivo in cui si trova: l'essere in cura psichiatrica, pur evidenziando la volontà di sottoporsi a terapie e a superare lo stato di disagio, e l'assunzione di farmaci antidepressivi, ansiolitici ed oppiacei, uniti alla passione, valutata come inquietante dal Tribunale per i Minorenni, per le armi da fuoco, sfociata in un grave incidente nel quale lo stesso sig.

è rimasto vittima, sono, per i giudici del Tribunale, indice di pericolosità effettiva per l'incolumità fisica e morale dei minori. I giudici di primo grado proseguono l'iter argomentativo affermando che il sig. non ha indicato, nel corso del processo, un progetto concreto per l'accoglienza dei figli, cui dovrebbe occuparsi da solo, avendo la sig.ra instaurato, appena giunta in Italia, il procedimento per la dichiarazione di separazione personale tra lei ed il marito, dichiarata in data 19 luglio 2014.

Tali valutazioni di merito non sono affette da vizi logici e sono rette da una adeguata motivazione, che si sottrae alle censure del ricorrente, volte a prospettare una difforme interpretazione degli elementi di fatto apprezzati nel decreto.

Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto. In considerazione della natura della causa sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

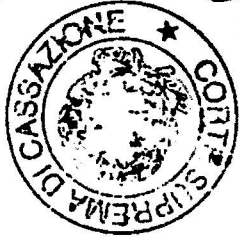
P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e compensa le spese.

- Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*)

Roma, 17 luglio 2015

IL PRESIDENTE



IL REL. EST.


Depositato in Cancelleria
19 / 09 2015
Il Funzionario Giudiziano
Amaldo CASANO
